

COMUNE DI TRUCCAZZANO

PROVINCIA DI MILANO

Studio redatto da:

**Società di
Ricerca e Pianificazione**

di Anzini Mauro & C. S.n.c.

Via degli Scipioni, 5

20129 Milano (MI)

Tel. 02/29524040

Fax. 02/29515111

E-mail: [studioanzini @libero.it](mailto:studioanzini@libero.it)

**Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni
e per il trasferimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(ex art. 69, comma 2, L.R. 6/10)**

NORMATIVA



Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'** **DI SOMMINISTRAZIONE**

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno validità di quattro anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; è ammessa la modifica anticipata al fine di assicurare il miglior interesse dei consumatori e una maggior efficienza delle attività di somministrazione.

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui al comma 1 sono subordinate al rispetto dei presenti criteri; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 68, c. 4, l.r. 06/10 ss.mm.ii., non soggette a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività oggetto della presente Normativa, si rinvia a:

- Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere" ss.mm.ii.;
- Legge Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)";
- "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 ss.mm.ii.;
- "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139 ss.mm.ii.;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ss.mm.ii., "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e relativi provvedimenti attuativi;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- ogni altra legge e disposizione vigente, che abbia connessioni con l’esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari.

Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche non sono soggette alla programmazione di cui ai presenti Criteri fermo restando il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività.

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria;

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate; nel caso uno stesso esercizio svolga più attività, deve intendersi come prevalente quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non sono soggette all'applicazione della programmazione di cui ai presenti Criteri le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 62, c. 1 e 2 e 68, c. 4, l.r. 6/10 e 64, c. 7, d.lgs. 59/10, ovvero:

- a) in locali nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento si intende prevalente qualora occupi almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico e la somministrazione sia effettuata solo nei confronti chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;
- b) negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- d) negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni e altri enti nei quali l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
- e) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) al domicilio del consumatore, ovvero per il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
- g) somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 72 L.R. 6/10;
- h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, nelle caserme;
- i) svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da case di cura, parrocchie, oratori, asili infantili, case di riposo, caserme;
- j) effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
- k) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni.

E' comunque fatto salvo, in presenza di attività prevalente di sala giochi o di trattenimento e svago, il rispetto delle disposizioni specificamente dettate per tali attività.

Art. 4 Orario di attività

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato; tale comunicazione dovrà avvenire sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionale all'orario di attività già comunicato.

L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
- scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.

I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, per esigenze di ordine pubblico contingibili e urgenti, al fine di assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che non siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 65 della l.r. 6/10.

Salvo riabilitazione, il divieto di cui al precedente comma ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza qualora la pena si sia in altro modo estinta.

Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso sia stata concessa la sospensione condizionale della pena con sentenza passata in giudicato, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante, ad eventuale altra persona preposta all'attività, ed a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2, c. 3, D.P.R. 252/98.

Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 66 della l.r. 6/10, in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati.

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- b) aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o di socio lavoratore oppure di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, anche biennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Costituisce inoltre titolo valido quale requisito di accesso all'attività la pregressa iscrizione al REC.

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- 1 Copia del titolo abilitativo dell'attività;
- 2 Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- 3 Tabella dei giochi proibiti;
- 4 Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 7 Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 nonché dall'art. 51 della l. 16 gennaio 2003, n. 3; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico, ove prevista e conformemente con la normativa vigente, che deve essere trasmessa dal Comune per la relativa valutazione all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della Previsione di Impatto Acustico che in fase di esercizio dell'attività, comporta adeguamento del locale entro un termine stabilito dal Comune.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 nonché delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Per garantire la compatibilità ambientale e sociale delle attività di somministrazione che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, possono essere individuate apposite limitazioni con Ordinanza sindacale.

Art. 8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione e la vendita di:

- bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 16;
- bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici, in assenza di personale preposto al controllo;
- bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, temporaneamente ed eccezionalmente può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

È vietato fumare negli esercizi che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Titolo II

NORME SUL PROCEDIMENTO

Art.9 Criteri per l'apertura il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, il territorio comunale è considerato zona unica.

Le attività di somministrazione aperte al pubblico potranno essere attivate unicamente in locali dotati di conforme destinazione urbanistica e dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564.

Art. 10 Nuove aperture, trasferimenti, subingressi e ampliamenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura, il trasferimento, il sub ingresso e l'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a comunicazione da effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

Le comunicazioni devono essere presentate con le modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi regionali.

Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune e a quello sede dell'eventuale Sportello Unico sovracomunale.

L'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:

- Verifica di completezza e di regolarità della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità, entro il termine dei 10 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità, entro 60 giorni si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione rispetto ai criteri comunali; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.
- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).
- Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità agli atti di programmazione comunale.

Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di protocollo e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, gli esiti della stessa.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 5 della presente Normativa e abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Non è considerato ampliamento dell'attività quello effettuato attraverso l'utilizzo di aree adiacenti o comunque pertinenti al locale cui si riferisce l'autorizzazione, siano queste aree pubbliche ottenute in concessione o private comunque a disposizione dell'operatore, sulle quali non siano poste attrezzature destinate alla preparazione dei prodotti somministrati e non vi siano strutture permanentemente ancorate al suolo. In tal caso potrà essere comunque richiesta, dalla ASL competente, presentazione di Segnalazione Certificata con finalità di notifica igienico sanitaria.

Art.11 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto a effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura da effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

Tale comunicazione, che deve essere presentata con le modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi regionali.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art.12 Decadenza dei titoli abilitativi

I titoli abilitativi per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande decadono nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla data di protocollo della SCIAP;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- c) venir meno dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
- d) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
- e) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
- f) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato, in caso di subingresso mortis causa.

Nei casi di cui alle lettere a) e d) è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- 1 ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
- 2 incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

I termini di decadenza sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art.13 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- in caso di decadenza dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- in caso di perdita dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività.

Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri, e in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

Ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003 ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non abbiano adeguato i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.